



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 588

del **10 GIU. 2025**

Oggetto: Convenzione tra l'Arnas Garibaldi di Catania e l'Associazione "Sulle Ali del Sorriso" per l'effettuazione del servizio di Clownterapia a favore dei pazienti ricoverati.

Proposta n. **110** del **09 GIU. 2025**

STRUTTURA PROPONENTE
AFFARI GENERALI

L'Istruttore
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Maria Antonietta Li Calzi

Il Responsabile
U.O.C. Affari Generali
dott.ssa Maria Luisa Grasso

Maria Luisa Grasso

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,

nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, **Dott. Luca Fallica** ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile dell'U.O.C. AFFARI GENERALI

Visti:

- il D.lgs. 502/92 e s.m.i., art. 14 comma 7, in virtù del quale *“È favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari...”*;
- il D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”;

Premesso che:

- Con pec del 29/1/2025, registrata al prot. n. 454/AA.GG. del 30/1/2025, l'Associazione “Sulle Ali del Sorriso”, per il tramite del Presidente della stessa, ha chiesto a questa Arnas la disponibilità a stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività di clownterapia a favore dei pazienti ricoverati presso il Presidio Garibaldi Nesima ed, in particolare, presso le UU.OO. di: Pediatria, Chirurgia Oncologica, Oncologia Medica, Hospice Pediatrico, O.R.L., Ortopedia;
- Dopo interlocuzioni con il Settore Proponente il Presidente dell'Associazione ha trasmesso, ad integrazione della precedente pec, in data 31/3/2025, registrata al prot. generale n. 7088 del 31/3/2025 una bozza di convenzione per l'eventuale modifica e condivisione;
- Con mail del 2/4/2025 è stata trasmessa all'Associazione la bozza di convenzione revisionata;
- la bozza è stata accettata dall'Associazione, così come comunicato con mail del 2/4/2025, registrata al prot. generale n. 7363 del 2/4/2025;

Acquisito:

- il parere favorevole del Direttore Medico del Presidio Garibaldi Nesima;
- il parere favorevole, in linea sanitaria, del Direttore Sanitario Aziendale;

Rilevato che:

- l'Associazione Sulle Ali del Sorriso si impegna a prestare a titolo gratuito e senza fini di lucro servizio di Clownterapia a favore dei pazienti ricoverati presso le Unità operative del Presidio Garibaldi Nesima meglio specificate all'art. 12 dello schema di convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
- l'Arnas Garibaldi consente ai volontari dell'Associazione di svolgere l'attività di volontariato presso il Presidio Garibaldi Nesima, nel rispetto delle disposizioni interne del Presidio e/o della singola Unità Operativa;

- ai sensi dell'art. 7 della convenzione l'Associazione, con oneri a proprio carico, assicura il personale volontario contro rischi derivanti da infortunio, da malattia contratta per causa od occasione dell'attività prestata e da responsabilità civile verso terzi;
- la convenzione ha durata di 3 anni dalla sottoscrizione e non è rinnovabile tacitamente;

Ritenuto:

per quanto sin qui esposto, potersi autorizzare la stipula dell'accordo convenzionale di che trattasi, con sottoscrizione dello stesso con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- **di Autorizzare** la stipula della Convenzione tra l'Arnas Garibaldi di Catania e l'Associazione Sulle Ali del Sorriso l'effettuazione del servizio di Clownterapia a favore dei pazienti ricoverati presso le UU.OO. del Presidio Garibaldi Nesima, meglio specificate nell'accordo;
- **di Procedere** alla sottoscrizione, con firma digitale del Legale Rappresentante, della Convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
- **di Fissare** in anni 3 la durata dell'accordo;

Trasmettere copia della presente Deliberazione, unitamente alla convenzione firmata digitalmente, al Presidente dell'Associazione e alla Direzione Medica del Presidio Garibaldi Nesima;

Munire la presente della clausola dell'esecuzione immediata, al fine di assicurare l'inizio delle attività.

ALLEGATO: Schema di convenzione (parte integrante).

Il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;



DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come sopra formulata e pertanto di:

- **Autorizzare** la stipula della Convenzione tra l'Arnas Garibaldi di Catania e l'Associazione Sulle Ali del Sorriso l'effettuazione del servizio di Clownterapia a favore dei pazienti ricoverati presso le UU.OO. del Presidio Garibaldi Nesima, meglio specificate nell'accordo;
- **Procedere** alla sottoscrizione, con firma digitale del Legale Rappresentante, della Convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
- **Fissare** in anni 3 la durata dell'accordo;
- **Trasmettere** copia della presente Deliberazione, unitamente alla convenzione firmata digitalmente, al Presidente dell'Associazione e alla Direzione Medica del Presidio Garibaldi Nesima;

Munire la presente della clausola dell'esecuzione immediata, al fine di assicurare l'inizio delle attività.

ASSENTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni ANNINO)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Mauro SAPIENZA)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)

Il Segretario

Dott. Luca Fallica

_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☒ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

VISTA la normativa di riferimento:

- Legge n. 266 dell'11.08.1991 "Legge Quadro sul Volontariato";
- D. Lgs. n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni, art. 14;
- L. R. n. 22/1994 "Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato";
- Il D.lgs. 3 luglio 2017n. 117, recante il Codice del Terzo Settore, che riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e che riconosce alle amministrazioni pubbliche la possibilità di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;

PRESO ATTO CHE:

- L'Associazione "Sulle Ali Del Sorriso", parte nel presente protocollo:
 - a. E' una organizzazione di volontariato, che presta la propria attività senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, secondo Statuto in allegato;
 - b. E' iscritta, da almeno sei mesi, con DA n. 1974 del 03/11/2022 nel Registro Generale della regione Sicilia al N° Reg. 63389
 - c. Si propone di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, secondo lo spirito e l'ordinamento della legislazione italiana in materia di sanità e dei servizi sociali, e concorrere, mediante l'attività dei suoi soci volontari, all'umanizzazione dei servizi sanitari con interventi complementari e non di supplenza a quelli che istituzionalmente competono agli operatori sanitari dipendenti dalla struttura pubblica, svolgendo anche un ruolo promozionale e di coinvolgimento della collettività, a livello territoriale, per la soluzione dei problemi socio-sanitari;

fra

L'Arnas Garibaldi di Catania, con sede legale in Catania, P.zza Santa Maria di Gesù n.5, C.F./ P.IVA: 04721270876, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giammanco Giuseppe , d'ora in avanti Azienda;

e

l'Associazione denominata "Sulle Ali Del Sorriso" con sede in Biancavilla via Brescia 89, CAP 95033, codice fiscale 93198600871 rappresentata dal Presidente Alfio Antonino Galvagno, nato/a a Catania 31/05/1975, codice fiscale GLVLNT75E31C351E, d'ora in avanti Associazione;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

L'associazione si impegna a prestare in modo personale e spontaneo, a titolo gratuito e senza fini di lucro la propria attività di volontariato, **consistente nell'effettuazione del servizio di Clownterapia** a favore dei pazienti ricoverati presso le Unità operative dell'Arnas Garibaldi - Presidio Garibaldi Nesima, meglio specificate all'art. 12, avvalendosi dell'opera dei propri aderenti (associati), muniti di specifica **qualifica al servizio di volontariato, acquisita attraverso corsi di formazione.**

L'Azienda consente ai volontari dell'Associazione di poter svolgere l'attività di volontariato presso il Presidio Garibaldi Nesima nel rispetto delle leggi in premessa citate e di quanto previsto dal presente protocollo.

Art. 2

Il **volontario aderente all'Associazione** è individuato nominativamente, con l'indicazione dei nomi e cognomi, in un apposito elenco predisposto dall'Associazione stessa, che avrà cura di mettere a disposizione della Direzione Sanitaria del P.O. Garibaldi Nesima e della Direzione dell'Azienda.

L'associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alle medesime strutture ogni eventuale variazione all'elenco stesso, per dimissioni, sostituzioni o aggiunte di personale volontario.

L'Azienda si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta all'Associazione, di impedire la prosecuzione dell'attività di volontario a quei soggetti che si fossero resi responsabili di atti o fatti contrari alle finalità del volontariato od a quelle istituzionali dell'Azienda.

Art. 3

Tra i volontari dell'Associazione e l'Azienda non intercorre alcun rapporto di lavoro subordinato od autonomo, per i servizi forniti ai ricoverati/utenti nella struttura ospedaliera.

I volontari, soci dell'associazione, avendo per loro obiettivo fondamentale l'umanizzazione del rapporto assistenziale anche negli aspetti morali e sociali che la malattia comporta, svolgono i sottoelencati compiti, **in quanto compatibili con le finalità previste dallo statuto dell'Associazione:**

- recupero delle capacità di dialogo del paziente;
- sostegno morale nel corso della degenza;

Tutti detti compiti dovranno essere svolti d'intesa con i Responsabili delle strutture interessate

Art. 4

L'attività di volontariato in ambito ospedaliero potrà essere svolta soltanto negli orari stabiliti dal Direttore sanitario del Presidio Ospedaliero, in accordo con i Direttori delle UU.OO. interessate e secondo le modalità predisposte dagli stessi che, per gli aspetti tecnico -organizzativi dell'attività, potranno individuare un Referente.

L'attività dei volontari dell'Associazione viene effettuata con piena autonomia metodologica e organizzativa, pur nel rispetto delle disposizioni interne del Presidio e/o della singola Unità operativa.

Ogni volontario offre un numero definito di ore settimanali di servizio, opportunamente programmate e comunicate, attraverso il Responsabile dell'Associazione stessa e preventivamente concordato con la Direzione sanitaria del Presidio Ospedaliero, in accordo con i Direttori delle UU.OO. interessate.

Ogni volontario, in occasione dello svolgimento delle proprie attività presso il Presidio Ospedaliero, dovrà esporre un cartellino di identificazione, predisposto a cura dell'Associazione medesima, recante nominativo, foto e l'Associazione di appartenenza, con firma del Responsabile dell'Associazione e visto della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero.

I volontari sono tenuti a non interferire nelle scelte professionali degli operatori sanitari ed a rispettare i piani di lavoro e l'organizzazione interna del reparto. Inoltre, devono allontanarsi durante gli interventi sanitari e rispettare le norme igieniche.

Art. 5

L'Associazione garantisce l'idoneità dei propri soci volontari al servizio, anche mediante la partecipazione a specifici corsi di formazione e a periodici corsi di aggiornamento.

Art. 6

L'attività di volontariato dovrà essere svolta nel rispetto della dignità e dei diritti della persona del ricoverato/assistito, che ha facoltà di non avvalersi dei servizi propostigli.

I volontari sono tenuti inoltre al rispetto della normativa sulla privacy 2016/679 (GDPR) e della legge sul trattamento dei dati personali di cui al Decreto legislativo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni, relativamente a tutte le informazioni personali dei ricoverati/assistiti, di cui venissero a conoscenza nel corso delle attività di volontariato, rispondendone personalmente in caso contrario.

Art. 7

L'Associazione, con oneri a proprio carico, si impegna ad assicurare il personale volontario contro i rischi derivanti da infortunio, occorsi durante lo svolgimento dell'attività di volontariato presso l'Arnas Garibaldi compreso l'infortunio in itinere, da malattia contratta per causa od occasione dell'attività prestata e da responsabilità civile verso terzi.

Art. 8

L'Azienda si impegna ad assicurare all'Associazione la collaborazione necessaria per la migliore valorizzazione del contributo operativo offerto dai volontari, mettendo a disposizione dell'Associazione, se e dove possibile, ambienti e strumenti adeguati ed idonei a facilitarne l'attività.

Inoltre, l'Azienda si impegna a prevedere periodici momenti di incontro ed informazione reciproca, per la verifica dei programmi svolti, per azioni di miglioramento della qualità e per la messa a punto di azioni future, sempre finalizzate all'umanizzazione e alla centralità e tutela della persona e a disporre eventuali momenti di aggiornamento formativo dei volontari.

Art. 9

Il presente protocollo ha durata di **tre anni**, a decorrere dalla data di apposizione della seconda firma. Tre mesi prima della scadenza, ciascuna parte ha facoltà di chiederne il rinnovo, alle stesse condizioni. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 10

Entrambe le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dalla presente convenzione, con preavviso di tre mesi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o esecuzione del presente atto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora ciò non fosse possibile, il foro competente è quello di Catania.

Art. 12

I volontari presteranno servizio, presso le Unità operative del Presidio Garibaldi Nesima di seguito riportate, seguendo le stesse indicazioni già accordate negli anni passati in merito ad orari e giornate disponibili, che vengono di seguito riepilogate:

<u>REPARTO</u>	<u>GIORNATE</u>	<u>ORARI</u>
ONCOLOGIA MEDICA	SABATO	09:00-12:00/ 16:00-18:00

PEDIATRIA	DOMENICA (ESCLUSA LA 3^ DOMENICA DEL MESE)	16:00-18:00
OTORINOLARINGOIATRIA	DOMENICA (ESCLUSA LA 3^ DOMENICA DEL MESE)	16:00-18:00
ORTOPEDIA	DOMENICA (ESCLUSA LA 3^ DOMENICA DEL MESE)	16:00-18:00
ONCOLOGIA CHIRURGICA E HOSPICE PEDIATRICO	DOMENICA (ESCLUSA LA 3^ DOMENICA DEL MESE)	16:00-18:00

Art. 13

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 14

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico di chi ne richiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

BIANCAVILLA li
Il Rappresentante Legale
dell'Associazione
Alfio Antonino Galvagno

Il Direttore Generale
Arnas Garibaldi
Dott. Giuseppe Giammanco